
N. Sent.

N. 2638/2016 Reg. Gen.



## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte d'Appello di Milano Sezione IV Civile

composta dai magistrati

dr.ssa Maria Luisa Padova Presidente

dr Giuseppe Blumetti Consigliere rel.

dr Mariano Del Prete Consigliere

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione in data 7.6.2016 e decisa con sentenza in data 14.2.2018

Tra

rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Cirillo per procure in margine all'atto di citazione in grado d'appello e presso di lui domiciliati al n. 18 di Corso di Porta Vittoria in Milano

- appellanti -

e

rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Moiraghi per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado e presso di lui domiciliata al n. 8 di Via Passione in Milano

- appellata -

avente ad oggetto l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 1485/2015 in data 14.12.2015 sulle conclusioni delle parti come formulate in atti.

Motivi della decisione.

Il signor е hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano in data 14.12.2015 con la quale sono state respinte le loro domande intese ad ottenere la condanna della al pagamento della somma integrante l'indennizzo per i danni conseguenti al furto dell'autovettura Peugeot 307 della signora affermato dovuto in base ad un contratto di assicurazione contro il furto con la medesima concluso ed al pagamento di quanto idoneo a risarcire i danni derivati dalla mancata corresponsione dell'indennizzo. Ha il Tribunale di Milano respinto le domande del signor e della signora avendo ritenuto non essere stata raggiunta la prova dell'avvenuto compimento del furto.

Sostengono invece il signor e la signora doversi ritenere raggiunta la prova di tale fatto e quindi della realizzazione del presupposto del diritto di credito concernente l'ammontare dell'indennizzo da essi fatto valere, nonché raggiunta la prova dei danni conseguiti alla mancata corresponsione dell'indennizzo il cui risarcimento affermano essere loro dovuto.

Chiedono pertanto il signor e la signora che, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano, siano accolte le domande da loro proposte nei confronti della

Si è costituita nel giudizio la eccependo l'inammissibilità alla luce delle disposizioni dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto e



chiedendo comunque la reiezione dell'appello stesso con la conseguente conferma della impugnata sentenza.

Ribadisce a questo proposito la non risultare fornita la prova, così come appunto ritenuto dal Tribunale di Milano con la sentenza fatta oggetto dell'appello proposto dal signor e dalla signora dell'avvenuto compimento del furto la cui realizzazione costituisce il presupposto del diritto di credito concernente l'indennizzo da questi ultimi fatto valere e non essere comunque agli stessi dovuto il risarcimento dei lamentati ulteriori danni ne risultare dimostrata l'entità di tali danni.

Si osserva innanzi tutto per quanto riguarda l'eccezione sollevata dalla al fine di ottenere la dichiarazione della inammissibilità dell'appello proposto dal signor e dalla signora che tale inammissibilità risulta ricorrere, in base alle disposizioni dell'art. 348 bis c.p.c. dalla appunto richiamate, nel caso in cui l'impugnazione "non ha una ragionevole probabilità di essere accolta" mentre nella fattispecie in esame, come già ritenuto da questa Corte d'Appello da parte della quale è stata respinta l'istanza intesa ad ottenere fosse dichiarata l'inammissibilità, i motivi formulati a sostegno dell'appello proposto si sono presentati senz'altro meritevoli quanto meno di un completo esame.

Relativamente al merito dell'appello proposto dal signor e dalla signora contro la sentenza del Tribunale di Milano in data 14.12.2015 giova sottolineare che il titolo in base al quale sono dal signor e dalla signora fatti valere i diritti di credito invece negati da tale sentenza risulta individuato in un contratto di assicurazione



contro il furto concluso con la

Secondo quanto evidenziato dalla copia della scrittura privata in cui tale contratto di assicurazione ha preso forma, documento prodotto dalla

e come confermato da quanto esposto negli atti difensivi del signor e della signora ,la conclusione del contratto stesso ha avuto luogo tra il signor da una parte e la

dall'altra mentre risulta con esso assicurata la responsabilità per i danni causati a terzi dalla circolazione della autovettura Peugeot 307 targata della signora ed i danni conseguenti al furto di quella autovettura.

Ne consegue che in capo alla signora , dalla quale appunto non risulta essere stato concluso alcun contratto di assicurazione relativamente alla sua autovettura con la , non è configurabile alcuno dei diritti di credito da lei vantati nei confronti di quest'ultima in base al contratto.

In altri termini, la signora afferma di essere creditrice di somme nei confronti della in seguito alla avvenuta verificazione del sinistro alla cui tutela è finalizzato un contratto di assicurazione con la se concluso, ma la conclusione del contratto così richiamato non risulta avere avuto luogo tra e la medesima signora

Pertanto le domande proposte dalla signora nei confronti della
, domande le quali si fondano sul mancato adempimento da
parte della delle obbligazioni derivanti dal sopra indicato
contratto di assicurazione di cui la signora / non risulta essere



Sentenza n. 389/2019 pubbl. il 28/01/2019 RG n. 2638/2016

Repert. n. 441/2019 del 28/01/2019

parte, non possono comunque essere accolte e di conseguenza la sentenza del Tribunale di Milano che le ha respinte deve essere circa tale pronuncia confermata.

Deve al contrario essere accolto l'appello contro la predetta sentenza proposto dal signor

E' da riconoscere infatti dimostrata, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Milano, l'avvenuta realizzazione del furto della autovettura della signora sinistro a tutela delle cui conseguenze dannose risulta operare il contratto concluso dal signor con la

Basta invero considerare che la signora risulta avere presentato la denuncia dell'avvenuto furto ai Carabinieri e che non risulta acquisito alcun elemento il quale possa rivelare non avere corrisposto quanto denunciato a quanto effettivamente accaduto.

Va al riguardo sottolineato che chi sporge una denuncia circa un fatto di rilevanza penale incorre in non lievi conseguenze nel caso in cui dichiari il falso, così da dover essere la denuncia in generale ritenuta maggiormente attendibile rispetto alle dichiarazioni rese in altre sedi, e che nel caso in esame le circostanze alla luce delle quali avrebbe potuto essere messa in dubbio la utilizzabilità della autovettura da parte della signora

al momento del denunciato furto, vale a dire la mancata riparazione dei guasti riportati dalla autovettura in un incidente verificatosi poco prima del furto, sono state escluse dal testimone dal quale la riparazione è stata invece confermata.

Si osserva in particolare a quest'ultimo proposito che il testimone signor

ha appunto confermato l'avvenuto compimento da parte sua della riparazione e che non sono sufficienti a far escludere la corrispondenza di tale puntuale dichiarazione a quanto effettivamente accaduto le incongruenze delle indicazioni esposte nella fattura emessa relativamente al corrispettivo delle opere, potendo eventualmente le incongruenze rendere incerti l'effettivo pagamento del corrispettivo e l'effettiva entità di esso.

deve quindi essere condannata al pagamento a favore del signor in base al contratto di assicurazione tra tali parti concluso, dell'indennizzo per il furto della autovettura Peugeot 307 targata della signora avvenuto nel periodo di tempo compreso tra le ore diciotto e trenta del giorno 24.9.2011 e le ore sedici e trenta del giorno 25.9.2011 in Via Rovereto in Milano.

Tale indennizzo va determinato, avuto riguardo al valore della autovettura pari ad  $\in$  4.800,00 per il quale l'assicurazione risulta prestata secondo le indicazioni riportate nella scrittura in cui il relativo contratto ha preso forma e tenuto conto della previsione di uno "scoperto" nella misura del dieci per cento nel contratto formulata, nella somma di  $\in$  4.320,00.

Si osserva a questo proposito che da un lato non risulta dimostrata la avvenuta realizzazione di alcun ulteriore pregiudizio economico il quale abbia costituito un effetto diretto del furto della autovettura e che d'altro canto non risulta essere stato addotto alcun elemento idoneo a far individuare in una somma di minore entità - alla luce delle previsioni del contratto di assicurazione - l'indennizzo spettante in riferimento al valore della autovettura.

La va quindi condannata al pagamento della somma di € 4.320,00 oltre agli interessi secondo il tasso legale dal giorno 21.9.2012, data in cui si è compiuta la notificazione dell'atto con il quale anche il signor

risulta avere chiesto fosse condannata la al pagamento di quanto affermato da essa dovuto in base al contratto di assicurazione per il furto della autovettura e risulta avere così costituito in mora la

L'accoglimento dell'appello del signor con il conseguente accoglimento della domanda da lui proposta contro la comporta l'obbligo per quest'ultima della rifusione sia delle spese del giudizio di primo grado sia delle spese del giudizio di secondo grado a favore del medesimo signor

Si liquidano le spese alla cui rifusione viene quindi condannata la a favore del signo in complessivi € 2.300,00 di cui € 300,00 per spese generali per quanto riguarda il giudizio di primo grado, con la conseguente riforma della diversa statuizione formulata con la sentenza del Tribunale di Milano nei confronti del signor , ed in complessivi € 2.104,50 di cui € 274,50 per spese generali per quanto riguarda il giudizio di secondo grado.

Circa le spese del giudizio in grado d'appello resesi necessarie per la signora si osserva innanzi tutto che la di lei istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere accolta.

Va in proposito considerato che tale istanza risulta formulata nell'atto di citazione con il quale la signora ha proposto il suo appello ma, nonostante nell'atto si affermi essere stata l'istanza già rivolta al Consiglio



dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed avere avuto luogo la reiezione di essa, non risulta dalla signora allegata copia del relativo provvedimento e nemmeno provata la formulazione di alcuna sua richiesta di trasmissione del provvedimento dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano al magistrato (come previsto dalle disposizioni del secondo comma dell'art. 126 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115) né soprattutto risultano dalla signora specificate le ragioni sulle quali l'istanza si fonda ed indicati gli elementi che dovrebbero integrare la prova della effettiva ricorrenza dei presupposti necessari per l'accoglimento di essa.

Deve dunque la signora essere condannata in seguito alla reiezione dell'appello da lei proposto alla rifusione, secondo il principio generale al riguardo stabilito dall'art. 91 c.p.c., a favore della delle spese resesi necessarie per questo grado del giudizio.

Si liquidano tali spese alla cui rifusione viene pertanto condannata la signora a favore della in complessivi € 2.104,50 di cui € 274,50 per spese generali.

## P.Q.M.

la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa,
in accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza del
Tribunale di Milano in data 14.12.2015 (sentenza n. 14186/2015) condanna la
al pagamento a favore di della somma di €
4.320,00 oltre agli interessi secondo il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. dal
giorno 21.9.2012;

respinge l'appello proposto contro tale sentenza da

condanna la alla rifusione delle spese del primo grado del giudizio e di questo grado del giudizio a favore di spese liquidate rispettivamente in complessivi € 2.300,00 ed in complessivi € 2.104,50 oltre agli oneri di legge;

condanna alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio a favore della spese liquidate in complessivi €

2.104,50 oltre agli oneri di legge;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

dà atto della ricorrenza dei presupposti della obbligazione d avente ad oggetto il versamento dell'ulteriore importo quale contributo unificato secondo le disposizioni dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

Milano, 14.2.2018.

Winnyage Blunthi

IL FUNZIONAVIO SIUDIZIARIO Domeniyo (AMALFITAN) Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI MILANO DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oes, 28 GEN

Domeniya A 444 FFFANT